



Comune di Bracciano

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Servizi Sociali comunali e distrettuali ed Istruzione

Regolamento per la realizzazione di interventi socio-assistenziali

Il presente Regolamento è stato adottato con DCC n. 18 del 14/5/2020, entrato in vigore dal 31/5/2020 e ha modificato parzialmente il precedente analogo regolamento approvato con DCC n. 53/2017

Articolo 1: generalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'accesso agli interventi di natura socio-assistenziale realizzati dal Comune di Bracciano, volti a prevenire e a ridurre il disagio e la marginalità causati da insufficienza di reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, concorrendo a supportare nuclei familiari o singoli in condizioni di indigenza e finalizzati, altresì, ad agevolare il reinserimento sociale di soggetti in stato di bisogno causato da patologie invalidanti ed indigenza.

Gli interventi disciplinati dal presente regolamento vengono prestati nei limiti delle disponibilità del bilancio annuale dell'Ente, hanno carattere meramente integrativo del reddito e non possono essere intesi come totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte del Comune stesso.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'erogazione di contributi e/o benefici ad Associazioni di promozione sociale.

Articolo 2: forme d'intervento

Gli interventi si articolano in:

- contributi economici
- autorizzazione al ritiro di pacchi alimentari
- reinserimenti sociali

Articolo 3: destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone anagraficamente residenti nel territorio comunale.

Solo per situazioni di comprovata gravità ed urgenza possono essere erogate prestazioni straordinarie, a titolo di anticipazione, a persone temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, con successiva rivalsa sul Comune di residenza.

Possono, inoltre, beneficiare di contribuzione economica le Associazioni di promozione sociale.

Articolo 4: contributi economici alle persone

Si tratta di contributi a sostegno del reddito erogati a persone o nuclei non in grado di provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari per la presenza di gravi malattie, età avanzata, estrema marginalità e mancanza di reti familiari, o che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di grave disagio socio-sanitario ed economico.

Gli interventi di cui al presente articolo si qualificano come supporto economico "una tantum" e, quindi, non possono essere erogati al medesimo soggetto o nucleo familiare per più di una volta nel corso dello stesso anno solare.

Il supporto economico "una tantum" non potrà essere superiore ad € 1.320,00, importo massimo attribuibile tramite applicazione della tabella di cui al seguente art. 8.

Fanno eccezione situazioni di particolare e comprovata gravità, acclamate dal Servizio Sociale Professionale attraverso appositi colloqui sociali, supportati da specifica relazione, nelle quali potrà essere valutata la possibilità di assicurare un contributo continuativo la cui entità è fissata in € 500,00 mensili e la cui durata, in ogni caso, non potrà superare i sei mesi nel corso dell'anno di riferimento.

Nel novero delle situazioni di particolare e comprovata gravità sarà contemplata anche l'urgenza relativa alle spese funebri che cittadini residenti, il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di comprovata indigenza economica, dovessero trovarsi a fronteggiare in caso di decesso di un componente del nucleo familiare. In questi casi il concorso al pagamento delle spese, entro un limite massimo di € 1.200,00, sarà corrisposto al richiedente avente diritto, che entro il termine di gg. 30 (trenta) dall'incasso del contributo, sarà tenuto a consegnare copia della fattura rilasciata dalla ditta di onoranze funebri al Comune. L'assenza di tale attestazione di pagamento determinerà rivalsa nei confronti dell'utente medesimo.

Articolo 5: nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende "la famiglia anagrafica" definita, ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/89, come "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Articolo 6: reddito del nucleo familiare

Il reddito è rappresentato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM n. 159/13 e ss.mm.ii..

Articolo 7: criteri per l'ammissione ai contributi economici alle persone

Possono accedere ai contributi economici di cui all'art. 4 i soggetti la cui attestazione ISEE risulti inferiore al "minimo vitale".

Il "minimo vitale" è calcolato come l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della L. 335/95 e viene fissato annualmente dall'INPS (**esempio: anno 2020 = € 5.977,79**).

La soglia di accesso verrà quindi automaticamente ricalcolata ogni anno in base all'ammontare dell'assegno sociale quale determinato dall'INPS.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i redditi non soggetti a tassazione, quali rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, invalidità civile, contributi di enti vari, nonché le provvidenze erogate a vario titolo dal Comune di Bracciano, percepiti da un qualunque componente del nucleo familiare come definito al precedente art. 5.

E' consentita la deroga al limite ISEE di cui sopra per riscontrate situazioni quali, per esempio, il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito.

Sono di norma ammesse al contributo:

- bollette utenze acqua, energia elettrica e gas
- spese farmaceutiche e per esami diagnostici sanitari e strumentali, con prescrizione medica, qualora non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
- spese indispensabili a fronteggiare situazioni o circostanze suscettibili ad incidere in maniera sensibile sulla dignità della persona
- spese scolastiche per le quali non sussista altra forma di contribuzione

Articolo 8: procedura ed istruttoria

I soggetti aventi titolo di cui agli artt. 4 e 7 del presente regolamento devono presentare la relativa richiesta, su appositi moduli, alla competente Area funzionale dell'Ente, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, corredata da tutta la documentazione necessaria per la valutazione della domanda stessa, come di seguito:

mod. A), relativo alla Richiesta di contributo economico alle persone, corredato da

- 1) copia del documento di identità del richiedente
- 2) autocertificazione di residenza
- 3) attestazione ISEE in corso di validità
- 4) eventuali certificazioni di riconoscimento invalidità, di un qualsiasi componente del nucleo familiare
- 5) indicazione e documentazione delle spese da sostenere
- 6) autocertificazione sullo stato di famiglia
- 7) dichiarazione relativa alla presenza o meno di un aiuto familiare di supporto
- 8) dichiarazione relativa al ricevimento o meno di ulteriori contributi/facilitazioni erogati da enti diversi, nonché di facilitazioni e/o provvidenze erogate a vario titolo dal Comune di Bracciano
- 9) certificazioni eventuali in ordine a rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento e/o invalidità civile, percepiti da un qualsiasi componente del nucleo familiare.

Le istanze incomplete delle dichiarazioni/documentazioni obbligatorie di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) saranno automaticamente escluse.

mod. D), relativo alla Richiesta di contributo economico alle persone per oneri spese funebri, corredato da

- 1) copia del documento di identità del richiedente
- 2) autocertificazione di residenza

- 3) dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità, completa di ISEE
- 4) autocertificazione sullo stato di famiglia
- 5) certificato di morte del congiunto
- 6) copia preventivo rilasciato dall'impresa funebre incaricata.

Le istanze incomplete della documentazione suddetta saranno automaticamente escluse.

Le richieste pervenute verranno di norma esaminate, con cadenza bimestrale, dalla competente commissione tecnico-amministrativa, fatti salvi i casi di particolare urgenza e straordinarietà, che determineranno l'immediata convocazione della commissione stessa.

Gli utenti le cui istanze, ad un primo esame, siano risultate complete delle dichiarazioni/documentazioni richieste, saranno convocati preliminarmente alla seduta dall'Assistente Sociale ai fini delle analisi sociali relative alle singole situazioni personali. L'appuntamento sarà fissato telefonicamente: in caso di irreperibilità dopo il terzo tentativo, verrà data comunicazione ufficiale.

La commissione tecnico-amministrativa sarà composta da n. 3 membri interni alla competente Area funzionale dell'Ente, individuati, a rotazione, tra le assistenti sociali e gli istruttori amministrativi e/o direttivi dell'Area medesima. I membri della commissione, in presenza di conflitto di interesse, sono obbligati ad astenersi dalla seduta, formalizzando l'incompatibilità alla Capo Area.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria e verificata l'ammissibilità al contributo, la commissione quantificherà l'entità dello stesso sulla base del relativo punteggio che sarà attribuito secondo i criteri di seguito indicati (**n. 1 punto equivale ad € 60,00**):

valore ISEE	da € 0,00 a € 2.000,00	da € 2.001,00 a € 4.000,00	da € 4.001,00 a minimo vitale
	punti 10	punti 7	punti 3
rete familiare	presente	parzialmente presente	non presente
	punti 0	punti 1	punti 2
presenza patologie invalidanti e/o minori: max punti 6 (punti 2 a persona)			
nucleo monogenitoriale: punti 4			

La presenza, nel nucleo familiare, di ulteriori redditi non soggetti a tassazione, quali rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, invalidità civile, contributi di enti vari, nonché le provvidenze erogate a vario titolo dal Comune di Bracciano, determinerà una riduzione pari al 30% sull'entità del contributo attribuito.

La competente Area funzionale dell'Ente, a seguito di verifica della necessaria copertura economica di spesa, adotterà specifico provvedimento finalizzato all'effettiva erogazione dei contributi in favore degli utenti aventi diritto.

La tabella di cui sopra non si applica in caso di richiesta di contributo economico alle persone per oneri spese funebri, per la cui casistica si rinvia al precedente art. 4.

Art 9: contributi economici alle Associazioni

Beneficiari di questo tipo di contribuzione economica sono le Associazioni di cui alla L. n. 383/00 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale", regolarmente costituite con atto scritto.

Le associazioni che richiedono la concessione di un contributo economico per la realizzazione di manifestazioni iniziative o progetti pertinenti la comunità, dovranno presentare apposita domanda su carta intestata dell'associazione e a firma del Presidente, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) programma dettagliato della manifestazione
- 2) preventivo dal quale risultino le spese per la realizzazione e le entrate a copertura delle stesse
- 3) certificato di attribuzione del codice fiscale.

La concessione del contributo economico è subordinata alla rilevanza sociale della manifestazione che dovrà essere rivolta a minori, anziani, migranti o comunque a categorie in situazione di svantaggio, anche potenziale. Sono inoltre considerate di rilevanza sociale iniziative volte alla prevenzione in ambito sanitario, delle tossicodipendenze o del verificarsi di fenomeni quali il bullismo e la violenza di genere.

Il beneficio sarà concesso mediante Deliberazione di Giunta comunale su proposta della competente Area funzionale dell'Ente, previa verifica della necessaria copertura economica della spesa, fino ad un massimo di € 500,00.

Le Associazioni di cui al presente articolo potranno altresì richiedere il patrocinio comunale previsto dagli artt. 14 e 15 del vigente *Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti, associazioni o altri organismi*.

Articolo 10: Autorizzazione al ritiro di pacchi alimentari

Il sostegno consiste nella consegna di un pacco alimentare da parte di Organizzazioni non lucrative ai sensi della L. n. 155/03 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", previa autorizzazione scritta, rilasciata a seguito di colloquio, da parte dell'Assistente sociale del Comune, qualora richiesta dall'Organizzazione stessa.

Possono accedere al servizio gli individui e i nuclei familiari rispondenti ai requisiti di cui all'art 7.

L'erogazione del pacco alimentare potrà avere carattere occasionale, per fare fronte ad una situazione temporanea, oppure essere ripetuta per un massimo di n. 4 volte nell'arco di un anno solare, in casi di particolare gravità che saranno rivalutati di volta in volta, e, comunque, in base all'effettiva disponibilità di derrate da parte delle competenti Organizzazioni.

Articolo 11: reinserimenti sociali

Al fine di agevolare l'integrazione sociale di soggetti affetti da patologie invalidanti, economicamente svantaggiati o, comunque, a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio e sulla base del fabbisogno interno, promuove progetti di reinserimento, attraverso esperienze operative attuabili in sede.

I progetti, in ogni caso, rivestiranno un carattere temporaneo della durata di max 4 mesi, al fine di consentire l'accesso alle esperienze di che trattasi, al maggior numero possibile di richiedenti.

Per l'accesso ai progetti di reinserimento sarà pubblicato apposito avviso periodico.

Articolo 12: progetti rivolti a soggetti affetti da patologie invalidanti

Gli interessati sono tenuti a presentare alla competente Area funzionale dell'Ente, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, apposita istanza (mod. B) corredata da copia del documento di identità, autocertificazione di residenza e, in busta chiusa, certificazione attestante la presenza di patologie invalidanti rilasciata dalla preposta ASL, unitamente a certificazione del proprio medico specialista o, in mancanza, del medico di base, relativa alla specifica inseribilità in contesti lavorativi ed alle relative abilità residuali possedute.

Le istanze incomplete della suddetta documentazione saranno automaticamente escluse.

A seguito di riscontro sulla correttezza della documentazione presentata, le istanze saranno vagliate da apposita Unità Valutativa, composta dall'Assistente sociale, dalla competente Capo Area, dal Segretario Generale e da un profilo amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, per la definizione, caso per caso, del più idoneo ambito di attività e la successiva destinazione del soggetto presso il servizio in cui sarà attuato il progetto di reinserimento.

La cronologia di inserimento a progetto, seguirà il numero di arrivo dell'istanza al protocollo dell'Ente, fino ad esaurimento delle richieste presentate.

La corretta attuazione del progetto verrà verificata con interventi di monitoraggio da parte dell'Assistente sociale.

Si darà luogo all'erogazione del contributo economico previsto con cadenza mensile, a fronte di debita documentazione attestante l'effettiva presenza.

Per ogni mese di attività sono consentiti gg. 2 di assenza per cause diverse dalla malattia.

Le assenze per malattia dovranno essere debitamente documentate.

L'assenza non giustificata determinerà la conseguente ed immediata interruzione del progetto, che sarà formalmente comunicata all'interessato/a.

Articolo 13: progetti rivolti a soggetti economicamente svantaggiati

Gli interessati sono tenuti a presentare alla competente Area funzionale dell'Ente, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, apposita istanza (mod. C) corredata da:

- 1) copia del documento di identità del richiedente
- 2) autocertificazione di residenza

- 3) dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità, completa di ISEE
- 4) autocertificazione sullo stato di famiglia
- 5) dichiarazione relativa alla presenza di un aiuto familiare di supporto
- 6) certificazione relativa ad eventuali familiari a carico affetti da patologie invalidanti
- 7) curriculum delle esperienze lavorative e delle abilità acquisite/possedute

Le istanze incomplete della documentazione obbligatoria di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7) saranno automaticamente escluse.

A seguito di riscontro sulla correttezza della documentazione presentata, le istanze saranno vagliate dalla competente Unità Valutativa di cui al precedente art. 12, per l'attribuzione dei punteggi utili alla formazione di apposita graduatoria, secondo i criteri di seguito illustrati:

valore ISEE	da € 0,00 a € 2.000,00	da € 2.001,00 a € 4.000,00	da € 4.001,00 a minimo vitale
	punti 10	punti 7	punti 3
rete familiare	presente	parzialmente presente	non presente
	punti 0	punti 1	punti 2
familiari a carico affetti da patologie invalidanti e/o minori: punti 2 a persona			
nucleo monogenitoriale: punti 4			

I progetti di reinserimento di cui al presente articolo sono rivolti a soggetti economicamente svantaggiati, e, pertanto, vista la specificità dell'intervento, non è prevista alcuna attribuzione di punteggio per eventuali patologie invalidanti del titolare dell'istanza.

La cronologia di inserimento a progetto, seguirà il punteggio attribuito in graduatoria, fino ad esaurimento delle richieste presentate.

La corretta attuazione del progetto verrà verificata con interventi di monitoraggio da parte del preposto Servizio dell'Ente.

Si darà luogo all'erogazione del contributo economico previsto con cadenza mensile, a fronte di debita documentazione attestante l'effettiva presenza.

Per ogni mese di attività sono consentiti gg. 2 di assenza per cause diverse dalla malattia.

Le assenze per malattia dovranno essere debitamente documentate.

L'assenza non giustificata determinerà la conseguente ed immediata interruzione del progetto, che sarà formalmente comunicata all'interessato/a.

Articolo 14: trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n.196/03 il destinatario degli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento, autorizza il Comune di Bracciano a comunicare alle strutture coinvolte i propri dati personali. Tali dati sono trattati nello svolgimento delle attività istituzionali e l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del succitato D. lgs..

Inoltre, in ottemperanza alle normative vigenti, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, mediante verifiche d'ufficio, ove possibile e trasmissione della documentazione relativa ai dati fiscali alla competente Guardia di Finanza.

Articolo 15: entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato con Atto di C.C. n. 18 del 14/5/2020, con entrata in vigore a decorrere dal 31/5/2020, modifica parzialmente il precedente *Regolamento per la realizzazione di interventi socio-assistenziali* di cui a DCC n. 53/2017.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale.